

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 15 NOVEMBRE 2024

Il giorno 15 novembre 2024, alle ore 20,45, presso la sala Capitolare del Santuario della Beata Vergine dei Miracoli di Saronno, Viale Santuario 21, si è tenuta l'assemblea straordinaria dell'Associazione Cantastorie Saronno come da avviso comunicato ai soci in data 28 ottobre 2024 per discutere e deliberare sul seguente.

ordine del giorno

- Modifica dello Statuto vigente tramite l'approvazione di un nuovo Statuto in sostituzione integrale del precedente;
- Dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo;
- Nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Prende la parola il Presidente Sig. Andrea Germi, il quale chiama a fungere da segretario la Sig.ra Margherita Saccardo che accetta l'incarico.

Il Presidente constatato che l'Assemblea è tenuta in seconda convocazione e che è presente il quorum previsto da statuto ai fini della validità della convocazione dichiara l'Assemblea straordinaria validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno e preliminarmente ricorda ai Soci presenti che ai fini di statuto, tutti hanno pari diritto di voto indipendentemente dalla qualifica e sono inoltre invitati ad esprimere anche un parere in merito al nostro sodalizio.

Passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, il Presidente fa presente ai soci la necessità di adottare un nuovo statuto più conforme alle attività ed iniziative di interesse generale dell'Associazione.

Il Presidente, quindi, legge il nuovo testo di Statuto che l'associazione è tenuta ad adottare per adeguarsi alle proprie esigenze.

L'Assemblea Straordinaria, al termine di un dibattito interno, approva il nuovo testo di Statuto apportando modifiche minime che vengono immediatamente inserite nell'atto stesso e chiede che il Presidente disponga la registrazione del nuovo Statuto sociale in Agenzia delle Entrate con addebito delle spese sul conto dell'Associazione.

Passando alla trattativa degli altri punti all'ordine del giorno, che devono essere affrontati congiuntamente, il Presidente porta a conoscenza dei soci che il mandato dei membri del Consiglio Direttivo è in scadenza: i membri del Consiglio Direttivo hanno presentato le proprie dimissioni (attraverso comunicazione scritta così come previsto). L'Assemblea ringrazia il Consiglio Direttivo uscente per il prezioso contributo di questi anni.

L'Assemblea procede con le nuove elezioni raccogliendo le candidature; al termine dello scrutinio risulta eletta come Legale Rappresentante il sig. Andrea Germi nato a Milano, il 13/10/1986, CF. GRMNDR86R13F205V e residente a Saronno (VA) in via Garibaldi n. 42.

Mentre per la carica di membri del Consiglio Direttivo risultano eletti i signori:

- Enrica Lomazzi (Vice Presidente), nata a Milano, il 13/03/1958, C.F. LMZNR58C71F2050 e residente in Saronno (VA), in Via Andrea Costa 27;
- Franco Enrico Speroni, tesoriere, nato a Saronno (VA), il 25/01/1956, C.F. SPRFNC56A25I4410 e residente in Ceriano Laghetto (MB), in Via Monte Rosa 11;
- Margherita Saccardo, nata a Saronno (VA), il 5/5/1994, C.F. SCCMGH94E45I441V e residente in Saronno (VA), in Via Alliata 16;
- Silvana Cuzzocrea, nata a Reggio di Calabria (RC), il 15/6/1962, C.F. CZZSVN62H55H224N e residente in Saronno (VA), in Via Filippo Reina 61;
- Salvatore Giardino, nato a San Felice a Canello (CE), il 19/10/1951, C.F. GRDSVT51R19H834M e residente in Saronno (VA), in Via Solferino 10.

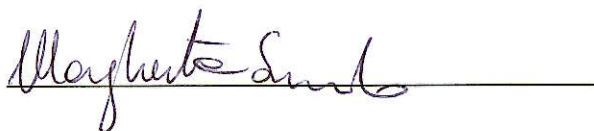
Il Consiglio Direttivo resterà in carica per un triennio fino all'approvazione del rendiconto conformemente a quanto previsto da Statuto.

Il neo eletto Presidente viene incaricato di effettuare tutte le comunicazioni obbligatorie di legge relative alla carica di Legale Rappresentante ora acquisita.

Null'altro essendovi da deliberare, letto ed approvato il presente verbale, la riunione è tolta alle ore 23,00.

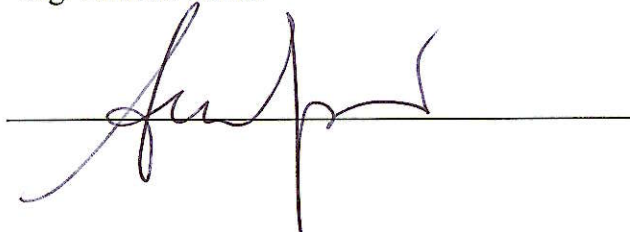
Il Segretario

Sig. Margherita Saccardo

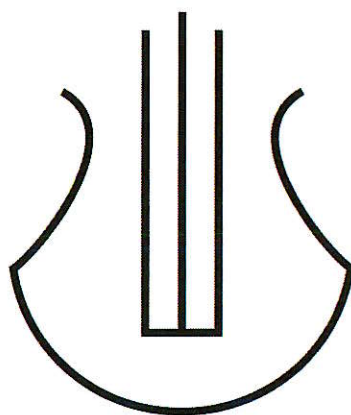


Il Presidente

Sig. Andrea Germi



Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Varese
Ufficio Territoriale di Saronno
11 DIC 2024
Registrato il presente atto in data
al n° 653 serie 3
Per delega del Direttore Provinciale
Il funzionario
Emanuele CARDANI



CANTASTORIE
ASSOCIAZIONE CULTURALE

STATUTO

CANTASTORIE SARONNO
ASSOCIAZIONE CULTURALE APS

Aggiornamento Assemblea Straordinaria 15/11/2024

Manzoni
Armando Lucarelli
Di



ART. 1 (Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: <<ASSOCIAZIONE CULTURALE APS "CANTASTORIE SARONNO - ASSOCIAZIONE CULTURALE APS">> e assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore. Gli estremi dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore sarà indicata negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'associazione ha sede legale in Saronno (VA).

In relazione alle esigenze logistiche della vita dell'Associazione, il Consiglio Direttivo può trasferire l'indirizzo della sede dell'Associazione nell'ambito della stessa città ed istituire sedi e sezioni distaccate nel territorio italiano e all'estero. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 (Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 (Finalità e Attività)

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

- promuovere la valorizzazione di itinerari trasversali fra le diverse istituzioni, luoghi di cultura e di interesse storico presenti sul territorio;
- di concerto con la Comunità Pastorale di Saronno, curare la valorizzazione congiunta dei beni culturali ecclesiastici, anche attraverso il progetto ChieseAperte 360;
- promuovere lo studio, la tutela e la valorizzazione della Collezione Giorgio Cavallari - Giuditta Pasta e il percorso museale "Giuditta Pasta - La Divina" allestita in Saronno presso Villa Gianetti (via Roma 20);

- organizzare eventi culturali destinati ai soci e a terzi dedicati alla valorizzazione della figura del soprano Giuditta Pasta, della storia dell'arte e della storia cittadina;
- promuovere la storia del territorio, organizzare eventi di carattere scientifico, promuovere studi scientifici e curare pubblicazioni, con particolare interesse alla storia della musica, dell'arte e alla storia locale;
- promuovere l'incremento del patrimonio documentale e materiale dell'associazione e degli enti con cui collabora, accettando donazioni di oggetti, opere d'arte e documenti legati alla storia saronnese;
- organizzare aperture e visite nei siti di maggior interesse a Saronno predisponendo convenzioni e accordi con gli enti proprietari;

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (art. 5 D. Lgs. 117/2017);
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale; organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- formazione dei volontari e organizzazione delle visite guidate e del percorso didattico nelle chiese cittadine, negli archivi storici e nel percorso museale "G. Pasta - La Divina";
- organizzazione di eventi culturali per soci e terzi quali concerti, intrattenimenti teatrali, cicli di studi e conferenze;
- promozione di pubblicazioni, studi e articoli scientifici che approfondiscano la storia e la storia dell'arte della città oltre che la figura del soprano Giuditta Pasta nel suo tempo;
- favorire donazioni e lasciti di opere d'arte, documenti e reperti storici o scientifici che arricchiscano o completino la collezione esistente;
- promuovere raccolte fondi a favore della tutela e valorizzazione del patrimonio storico-artistico;
- promuovere la valorizzazione di itinerari trasversali fra le diverse istituzioni, luoghi di cultura e di interesse storico presenti sul territorio;

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio direttivo.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Lombardia.

ART. 6 (Ammissione)

Sono associati dell'associazione le persone fisiche e le associazioni di promozione sociale che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere

al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno. L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso e il rispetto dei versamenti delle quote annuali, come meglio specificato.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è annuale, è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7 (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
 - esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
 - votare in Assemblea se iscritti nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
 - denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;
- e il dovere di:
- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 8 (Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9 (Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione. L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. L'associato perde la qualifica di socio in caso di mancato pagamento della quota sociale per tre annualità.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato. Gli associati recedenti od esclusi e che, comunque, abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono riprendere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.



L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10 (Gli organi sociali)

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario/Tesoriere;
- l'Organo di controllo e l'Organo di revisione (se nominato dall'assemblea).

Tutte le cariche sono gratuite ed elettive.

ART. 11 (L'assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale. E' l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata dal Presidente almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo e-mail spedita al recapito risultante dal libro degli associati o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, lo scioglimento, la fusione, la trasformazione, la scissione e la devoluzione del patrimonio residuo dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12 (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- su proposta del Consiglio Direttivo uscente, definisce il numero dei membri a Consiglio Direttivo per il mandato successivo;



- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14 (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 15 (Consiglio direttivo)

Il Consiglio direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio direttivo ha facoltà di delegare, per singoli atti o categorie di atti, i poteri stessi ad uno o più dei soci componenti.

Il Consiglio direttivo è composto da 5 a 7 membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Sono membri del Consiglio Direttivo il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e comunque fino all'Assemblea che procede al rinnovo delle cariche sociali.

Al termine del mandato i Consiglieri possono essere riconfermati. Il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere possono essere riconfermati nel medesimo ruolo.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra, organizza e coordina le attività dell'associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt,
- disciplina l'ammissione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati



- al termine del mandato, propone all'Assemblea il numero di componenti del successivo Consiglio Direttivo;

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'associazione è il presidente del Consiglio direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

ART. 16 (Il Presidente)

Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 (Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18 (Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 19 (Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati e degli aderenti tenuto a cura del Consiglio direttivo;



- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

I libri sono conservati presso la sede dell'Associazione e tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminarli entro 10 giorni dalla data della richiesta formulata al Presidente.

ART. 20

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runts.
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21

(I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23

(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Alla chiusura di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo del successivo esercizio nel rispetto dei termini ed in conformità alle disposizioni di legge applicabili.

Il bilancio è predisposto quindi dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.



